



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova
Ufficio - AMBIENT.ECOLOGIA

Numero Ordinanza 39

Piove di Sacco, li 16-03-2017

Oggetto:

INTERVENTI OBBLIGATORI ANNUALI DI LOTTA ALLA "PROCESSIONARIA DEL PINO" NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RILEVATO CHE nel territorio comunale, dove vi sono essenze vegetali bersaglio, vi è una ripresa dell'infestazione del fitofago chiamato "Processionaria del Pino", nome scientifico *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, parassita che infesta soprattutto piante appartenenti ai generi *Pinus (nigra, sylvestris, pinea, pinaster ..)* e *Cedrus*;

RICHIAMATO il Decreto 30 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che detta Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino, da attuarsi dove le strutture regionali predisposte stabiliscano che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione e sopravvivenza del popolamento arboreo;

CONSIDERATO CHE, pur non essendo stato decretato nel territorio della Regione Veneto il parassita come minaccia per la produzione o sopravvivenza del popolamento arboreo, ai sensi dell'art. 4 del sopracitato decreto l'Autorità sanitaria competente può disporre eventuali interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone o animali collegati alla presenza del parassita;

CONSIDERATO CHE nelle forme larvali questi insetti possono avere possibili effetti negativi sulla salute delle persone o animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli delle larve (bruchi) sono urticanti e possono generare reazioni infiammatorie/allergiche cutanee, agli occhi e alle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

ATTESO CHE l'Amministrazione comunale interviene regolarmente sulle alberature nelle aree pubbliche, con attività di prevenzione alla diffusione del parassita, ma che necessita attuare interventi anche nelle aree private, a cura e spese dei proprietari/conduttori, soprattutto quando queste possano costituire un possibile pericolo per le persone transittanti nelle aree confinanti, anche pubbliche;

RICHIAMATI il D.M. 30/10/2007, il Decreto del Dirigente Unità periferica per i servizi fitosanitari n. 9 del 23/09/2008 e la D.G.R.V. n. 1262 del 1/08/2016;

RICHIAMATO l'art. 3 del vigente Regolamento comunale di Polizia rurale relativamente alla difesa contro i parassiti delle piante;

AL FINE di contenere l'infestazione del parassita sulle alberature e prevenire eventuali conseguenti inconvenienti igienico-sanitari, che possono rivestire interesse di carattere pubblico;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", art. 50 comma 4;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;

ORDINA

A tutti i proprietari di aree verdi, agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi e ai conduttori delle medesime:

- di effettuare le opportune verifiche ed ispezioni periodiche annuali atte a verificare la possibile presenza dei nidi sericei del parassita Processionaria del pino sugli alberi, genere *Pinus* e *Cedrus*, presenti nella proprietà, da eseguirsi preferibilmente nel periodo autunnale;

- in caso di presenza dei nidi (masse sericee chiare presenti soprattutto all'apice dei rami più esterni e più alti), di provvedere agli interventi descritti all'Allegato C della DGRV n. 1262/2016, che si allega in estratto al presente provvedimento, cioè all'asportazione e distruzione dei nidi nel periodo più freddo, indicativamente dicembre/gennaio, o comunque prima che le larve fuoriescano, seguendo le norme di sicurezza del caso, quindi proteggendo le vie respiratorie, occhi, pelle dall'esposizione ai peli urticanti (utilizzando tuta, mascherina ..);
- nel primo periodo autunnale possono essere eseguiti interventi di endoterapia, iniezioni di soluzioni nel tronco con prodotti a base di Abamectina, nel caso in cui l'asportazione dei nidi non sia facilmente praticabile.

Tali interventi devono essere realizzati da Ditte specializzate, tranne in casi particolarmente semplici e comunque con le dovute precauzioni di sicurezza, visto che anche i nidi vuoti da larve contengono al loro interno i peli urticanti rilasciati.

Gli interventi sono a cura e spese dei proprietari/conducenti delle aree infestate.

INVITA

la cittadinanza a segnalare al Comune – Ufficio Ambiente – la presenza dei nidi di Processionaria, al fine di controllare la diffusione del fenomeno.

FA PRESENTE CHE

I nidi del parassita e le porzioni di pianta, asportati al fine di contenere l'infestazione, non devono essere dispersi nell'ambiente e nemmeno conferiti nel normale circuito di raccolta rifiuti e raccolta del verde, in quanto ne viene favorita la diffusione, ma devono essere distrutti es. con fuoco, anche in deroga ad eventuali disposizioni di divieto, fatta salva l'osservanza delle opportune norme di sicurezza, quindi creando combustioni controllate e di moderata entità, contenendo l'eventuale disturbo al vicinato; per situazioni particolari è opportuno preavvisare il Comando di Polizia locale.

In caso di piante infestate il cui stato di salute e/o sicurezza sia precario o in caso sia opportuno un riassetto delle aree verdi con nuove piantumazioni di essenze autoctone, o comunque più idonee all'ambiente pedoclimatico, escluso alberi di elevato valore ornamentale, si può provvedere al taglio e sostituzione della pianta nei periodi e tempi consentiti, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento edilizio.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, prevista all'art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line ed entri in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Venga notificata alle autorità di sicurezza per il controllo:

- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Carabinieri di Piove di Sacco.

Venga inviata per conoscenza al Servizio Fitosanitario Regionale.

Si allega al provvedimento: estratto Allegato C D.G.R.V. n. 1262 del 1/08/2016.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA L. 241/90

Responsabile del Procedimento: dott.a Alessandra Tessaro, Ufficio Ambiente

Responsabile Unità Operativa Speciale V – Edilizia Urbanistica Ambiente: arch. Ivano Ronca

II SINDACO
F.to AVV. DAVIDE GIANELLA